

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN “SCIENZE GIURIDICHE DELL’IMPRESA E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” (CLASSE L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI)

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Laurea in “Scienze Giuridiche, dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione” (Classe L-14), in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti; in particolare, il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <http://www.unimore.it/regolamenti>.
2. Il Corso di Laurea in “Scienze Giuridiche, dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione” (Classe L-14) afferisce alla Facoltà di “Giurisprudenza”. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Laurea in “Scienze Giuridiche, dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione”, di seguito indicato con CCL, se costituito. In mancanza o fino alla sua costituzione è competente il Consiglio di Facoltà della Facoltà di Giurisprudenza.
3. L’ordinamento didattico (RAD) del Corso di Laurea in “Scienze Giuridiche, dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione” (Classe L-14), con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, così come approvato dai competenti organi ministeriali e riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo, consultabile on line all’indirizzo <http://www.giurisprudenza.unimore.it>, è riportato nell’Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2 – Ammissione e preparazione iniziale

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in “Scienze Giuridiche, dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione” (Classe L-14) devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. In conformità a quanto previsto nell’ordinamento didattico (RAD) e nella sezione Off.F della Banca-dati dell’offerta formativa, gli studenti che si immatricolano devono dimostrare una solida cultura di base, e comunque essere in possesso di nozioni idonee ad intraprendere gli studi giuridici. La preparazione di base è valutata a mezzo di test idonei a tale accertamento. Il test di verifica della preparazione iniziale è basato su casi pratici risolvibili sul piano della logica, su conoscenze storiche e su conoscenze giuridiche di comune dominio. Al fine di ottemperare ad eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso in cui la verifica non sia positiva, può essere prevista la frequenza a corsi integrativi aventi ad oggetto materie storiche (in particolare di storia del diritto) e nozioni giuridiche di base sulle fonti del diritto, al termine dei quali dovranno essere superati test di controllo.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di Laurea in “Scienze Giuridiche, dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione” (Classe L-14) può essere articolato in più *curricula*, secondo quanto indicato nella sezione Off.F della Banca-dati dell’offerta formativa che è consultabile on line all’indirizzo <http://www.giurisprudenza.unimore.it>, nonché nell’Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. E’ compito del Consiglio di Facoltà deliberare in sede di definizione dell’Offerta formativa per l’anno accademico successivo l’attivazione o la disattivazione di uno o più *curricula*.
2. Le attività formative proposte dal Corso di Laurea in “Scienze Giuridiche, dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione” (Classe L-14), l’elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità,

l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, sono definiti nell'Allegato 3, consultabile on line all'indirizzo www.giurisprudenza.unimore.it, che forma parte integrante del presente Regolamento.

Le attività formative attivate ed ogni eventuale ulteriore modifica dell'Allegato 3 sono resi noti annualmente attraverso il Manifesto degli studi della Facoltà di Giurisprudenza; sul sito della Facoltà, (www.giurisprudenza.unimore.it) e attraverso le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 28 del RDA.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) ed e) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente: di queste allo studio individuale è riservata la quota indicata nell'Allegato 3, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del RDA.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 3, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, l'accertamento del profitto determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profitto. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti;
 - 3) affini o integrative;
 - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali consistono sempre in una prova orale. Possono essere adottate modalità di accertamento diverse purché indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile delle attività formative e pubblicate in calce al programma di ciascun insegnamento. E' possibile effettuare un solo accertamento parziale in itinere, nell'ambito delle regole stabilite in materia dal Consiglio di Facoltà: l'accertamento parziale deve essere indicato prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa, in calce al programma dell'insegnamento.
4. Gli eventuali accertamenti parziali in itinere non devono apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e comunque non sono considerati sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. La conoscenza della lingua straniera e le competenze informatiche vengono accertate con le modalità indicate in calce al programma di ciascuna attività formativa.

I risultati degli stages/tirocini sono verificati mediante una relazione e questionari di valutazione rilasciati dagli enti convenzionati.

I risultati dei periodi di studio all'estero vengono riconosciuti secondo quanto previsto nel Regolamento di Facoltà per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero nell'ambito del programma Erasmus secondo quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà e consultabile sul sito web della Facoltà all'indirizzo <http://www.giurisprudenza.unimore.it/on-line/Home/Regolamenti.html>
6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 3, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta in una materia del Corso di Studio e della quale sia stato sostenuto il relativo esame, elaborata sotto la guida del docente titolare.

2. L'assegnazione della tesi avviene secondo quanto stabilito nel Regolamento tesi, consultabile on line all'indirizzo www.giurisprudenza.unimore.it.
3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Preside e sono composte di norma da sette membri effettivi ed almeno un membro supplente. Possono fare parte della commissione anche Professori a contratto in servizio presso la Facoltà nell'anno accademico interessato e i cultori della materia
La commissione deve tenere in considerazione il curriculum dello studente, la completezza dell'elaborato in relazione all'argomento ed infine la discussione. Ulteriori modalità e/o criteri per la valutazione conclusiva possono essere specificati nel Regolamento tesi.

Art. 6 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 3 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente deve inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma della media ponderata aumentata dai punteggi eventualmente previsti nel Regolamento tesi di cui all'art. 5 comma 2. La commissione all'unanimità può attribuire la lode.
3. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale di 3 anni del Corso di Studio. E' possibile sostenere le verifiche del profitto degli insegnamenti dell'anno di corso successivo a quello a cui si è iscritti solamente dopo aver superato le verifiche del profitto relative a tutte le attività previste fino all'anno di corso a cui si è iscritti.

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria. Eventuali obblighi di frequenza per singoli insegnamenti dovranno essere comunicati all'inizio di ogni anno accademico con l'indicazione delle forme di accertamento della frequenza e della percentuale di ore di attività d'aula richieste e dovranno essere riportati in calce al programma dell'insegnamento stesso.
2. Il Corso di Laurea in "Scienze Giuridiche, dell'Impresa e della Pubblica Amministrazione" (Classe L-14) prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche che ne hanno i requisiti per tutti gli anni di corso per un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri Corsi di Studio o da altri Atenei è consentito senza alcuna verifica delle conoscenze e competenze possedute. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCL se costituito o del Consiglio di Facoltà, su proposta di un'apposita Commissione purché venga presentata la relativa domanda di riconoscimento.
2. Il CCL se costituito o il Consiglio di Facoltà e o eventualmente la Commissione di cui all'art. 9 comma 1, procede adottando necessariamente anche i seguenti criteri:

- a. se lo studente proviene da un Corso di Studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari almeno al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal CCL se costituito o dal Consiglio di Facoltà o dalla Commissione;
 - b. se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286 gli eventuali riconoscimenti sono valutati singolarmente sulla base delle attività formative svolte.
3. Il CCL, se costituito, o il Consiglio di Facoltà potrà indicare nelle ipotesi di cui al comma 2, il numero di cfu riconosciuti necessari per l'iscrizioni agli anni successivi al primo e la compatibilità con i *curricula* prescelti.
 4. In caso di riconoscimento viene attribuito il voto riportato per il conseguimento dei CFU nel Corso di Studio di provenienza.

Art. 10 –Piani di studio

1. Tutti gli studenti che si iscrivono al II anno sono tenuti ad effettuare la scelta, fra i percorsi curriculari eventualmente proposti dall'Offerta formativa prevista per la coorte alla quale appartengono. L'opzione deve avvenire entro i termini indicati dalla Facoltà.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, se non previste all'interno dei Corsi di Studio offerti dalla Facoltà di Giurisprudenza, devono essere coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCL se costituito o dal Consiglio di Facoltà. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.
3. Il termine per la presentazione di piani di studio individuali è il 31 dicembre.
4. Il CCL se costituito o il Consiglio di Facoltà valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 gennaio. La mancata approvazione del piano di studio individuale deve essere motivata e comunicata allo studente.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CCL se costituito o il Consiglio di Facoltà può organizzare attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Per la valutazione delle attività didattiche il CCL se costituito o il Consiglio di Facoltà, può attivare proprie iniziative o avvalersi di quelle eventualmente organizzate dalla Facoltà e/o dall'Ateneo.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCL se costituito o il Consiglio di Facoltà, può attivare, d'intesa con la Commissione Paritetica per la Didattica Docenti-Studenti, iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 14 – Trasparenza

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei Corsi di Studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del Corso di Laurea in "Scienze Giuridiche, dell'Impresa e della Pubblica Amministrazione" (Classe L-14) attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Facoltà e di Ateneo, agli indirizzi www.giurisprudenza.unimore.it e www.unimore.it.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo. Esse dovranno essere apportate d'ufficio a fronte di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di Studio ed ha validità almeno per i 3 anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.